TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 68

Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe

La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-68-fabbricazione-vendita-e-distribuzione-delle-targhe/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it